



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Giancarlo Astegiano	Presidente f.f.
dott. Gianluca Braghò	Consigliere (relatore)
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2016 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota, prot. n. 6587 del 15 luglio 2016, con la quale il sindaco del comune di Trescore Balneario (BG) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco del comune di Trescore Balneario (BG), mediante nota n. 6587 del 15 luglio 2016, ha posto un quesito in merito alla riduzione del canone di locazione passiva prevista dall'art. 3 comma 4, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012.

Il sindaco riferisce che l'ente ha stipulato nel luglio 2005 un contratto di locazione passiva relativo ad un immobile di proprietà dell'Agenzia delle Entrate destinato ad Edilizia Residenziale Pubblica; precisa inoltre che il contratto è scaduto in data 30 giugno 2013 ed è in corso il relativo rinnovo.

Ciò premesso, alla luce della normativa sopra citata, il sindaco chiede se al contratto di cui sopra debba essere applicata la riduzione del canone del 15 per cento.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri normativi derivanti dalla natura della funzione consultiva.

La richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., atteso che il sindaco riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, posto che il quesito proposto attiene all'interpretazione di disposizioni normative dettate dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica, che impongono agli enti territoriali misure di contenimento di una determinata tipologia di spesa.

Per i suddetti motivi, la presente richiesta di parere è conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità e può essere esaminata nel merito.

MERITO

In via preliminare, la Sezione precisa che la decisione circa l'applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell'ente locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell'amministrazione. Quest'ultimo, tuttavia, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel presente parere.

La richiesta di parere concerne l'applicabilità ad un contratto di locazione, attualmente in corso di rinnovo fra due pubbliche amministrazioni, della decurtazione del 15 per cento disposta dall'art. 24, comma 4 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89.

La norma in questione novella l'art. 3 del d.l. n.95/2012, convertito in legge con modificazioni dalla l.135/2012, che ne ha modificato il comma 3 e sostituito il comma 7. E' stabilita al 1° luglio 2014 la decorrenza della decurtazione del 15 per cento dei canoni corrisposti dalle Amministrazioni centrali a fronte di contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. L'applicazione della norma è stata estesa agli enti locali (amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001). Le regioni e le province autonome, nel rispetto della loro autonomia costituzionale, ma in obbedienza al principio di coordinamento della finanza pubblica, possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, purché aventi risultati di risparmio non inferiori. La medesima disposizione statuisce che la riduzione si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo la data del 1° luglio 2014.

L'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata che impone la riduzione dei canoni, riferendosi genericamente ai contratti di locazione passiva stipulati dagli enti locali, senza fornire ulteriori precisazioni, induce a sostenere che la riduzione in questione debba essere disposta anche nell'ipotesi di locazioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, anche territoriali, proprietarie dell'immobile locato.

Si deve ritenere, infatti, che se la legge avesse voluto escludere queste ultime dall'applicazione della disposizione in esame lo avrebbe fatto in modo espresso, non diversamente da quanto stabilito dall'art. 1, comma 478, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

che, dettato dalle medesime esigenze di contenimento della spesa pubblica per locazioni passive, ha circoscritto la riduzione del canone ai soli “*contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati*” (cfr. SRC Lombardia deliberazione n. 21/2014/PAR).

L’interpretazione letterale è peraltro conforme alla *ratio legis* consistente nel ridurre in modo netto la spesa per le locazioni passive dell’intero comparto pubblico, inducendo indistintamente tutte gli enti a razionalizzarne i costi sostenuti.

Ne consegue, pertanto, che, allo stato attuale, la riduzione dei canoni per la locazione di immobili a uso istituzionale, imposta dall’art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, trova applicazione generalizzata nei confronti di tutti i locatori, quale che sia la natura pubblica o privata di questi, fatto salvo il diritto di recesso dal contratto come espressamente consentito dalla stessa disposizione di legge.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

Il Relatore
(dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente f.f.
(dott. Giancarlo Astegiano)

Depositata in Segreteria
Il 03/10/2016
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)